

LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

(dai provvedimenti per la difesa della razza italiana, 17 novembre 1938)

Art.1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art.2. Fermo il divieto di cui all'art.1. il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro dell'Interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.[...]

Art.6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello Stato civile il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.[...]

Art.8. Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazione di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del primo ottobre 1938- XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art.9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata e notata nei registri dello Stato civile della popolazione.[...]

Art.10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti o la difesa della nazione e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1.743.[...]

Art.11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca a essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o a fini nazionali.

Art.12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ebraica.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art.14. Il ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art.13, (lettera h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919-1920-1921-1922 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemeritenze, da valutarsi a termini dell'art.16.